
COMUNE DI MORGEX



COMMUNE DE MORGEX

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'USO E LA
DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE**

CAPO I°
GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

Art. 1

Il Comune, ai sensi della Legge 15/10/1925 n.2578, gestisce in economia diretta il servizio di distribuzione dell'acqua potabile.

Le norme tecniche ed amministrative per l'esercizio dell'acquedotto sono stabilite nel presente regolamento.

CAPO II°
DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

Art. 2

Il Comune concede a tutti i Cittadini ed Enti proprietari di immobili, che ne facciano regolare richiesta, l'allacciamento all'acquedotto comunale per la fornitura dell'acqua ad uso potabile e domestico.

In via eccezionale ed a insindacabile giudizio del Comune, la concessione potrà essere data:

- a) agli inquilini, che presentino all'atto della domanda l'autorizzazione e la garanzia scritta nei confronti del Comune del proprietario dello stabile;
- b) ad uso industriale, artigianale o campeggi e per altri usi non previsti nel presente regolamento.

Nei casi di cui ai punti a) e b), il Comune si riserva d'inserire nella convenzione tutte quelle clausole e limitazioni, che riterrà opportune.

Art. 3

La distribuzione dell'acqua verrà fatta unicamente con il metodo del contatore.

Art. 4

Per ogni concessione sarà redatto regolare atto di convenzione revocabile da parte del Comune in qualsiasi momento, per motivi d'interesse pubblico, senza peraltro dovere all'utente il pagamento di alcun indennizzo.

Art. 5

La concessione avrà la durata minima di anni uno e sarà rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta scritta, da trasmettersi entro il 30 settembre dell'anno in corso, da una delle parti.

Art. 6

La convenzione sarà redatta in duplice originale e vi si intenderanno aggiunte tutte le disposizioni del presente regolamento, il quale sarà considerato come facente parte integrante del contratto medesimo.

Art.7

Le domande di concessione dovranno essere stese in competente bollo, specificando la qualifica del richiedente, l'uso a cui l'acqua dovrà servire, la via, il numero ed il nome del proprietario dello stabile da allacciare; alle domande dovranno essere allegate le planimetrie dell'immobile da allacciare con indicata la destinazione dei vani ed in duplice copia una planimetria mappale, dalla quale risulti l'ubicazione dell'immobile stesso e dell'acquedotto municipale, con indicato il percorso proposto per l'allacciamento.

Ove le tubazioni dovessero essere poste in opera su terreni di proprietà di terzi, il richiedente dovrà fornire il nulla osta dei proprietari dei terreni attraversati.

Art.8

Il Comune si riserva il diritto di stabilire e vincolare la concessione ad altre norme e condizioni non contenute nel presente regolamento, ove siano consigliate da considerazioni di pubblico interesse.

Art.9

L'utente non può cedere ad altri, neppure in parte, l'acqua ad esso concessa; può solo il proprietario concessionario distribuirla ai propri inquilini, notificandolo al Comune.

Art.10

L'acqua sarà distribuita continuativamente; ciò nonostante, il Comune si riserva il diritto di diminuire la pressione e limitare o sospendere l'erogazione in qualsiasi momento, anche improvvisamente, per ragioni di interesse pubblico o d'ordine tecnico.

In nessun caso il Comune potrà essere ritenuto responsabile nei confronti dell'utente per le eventuali interruzioni di cui sopra e, per qualunque motivo esse si verificano, non gli si potrà essere fatto alcun addebito, in dipendenza di queste, per guasti ad apparecchi alimentati dall'acqua potabile o per danni di qualsiasi natura.

Inoltre l'utente, in questi casi, non potrà reclamare alcuna riduzione di pagamento.

In caso d'interruzione prevedibile, il Comune avvertirà tempestivamente gli utenti con pubblico avviso.

Art.11

Il trasferimento ad altri della proprietà dell'immobile allacciato all'acquedotto comunale non induce alla risoluzione del contratto; ciò nonostante, il proprietario utente o l'inquilino cessante dovrà darne avviso al Comune, nei confronti del quale continuerà ad essere responsabile degli impegni assunti, finché il subentrante non abbia stipulato nuova convenzione con il Comune.

CAPO III°

PRESA D'ACQUA - ALLACCIAMENTI - CONTATORE

Art.12

Ogni utente dovrà avere una presa separata da quella degli altri utenti. Quando una proprietà

venga ad essere frazionata, dovrà pure separarsi la condotta di distribuzione con prese separate dalla tubazione comunale.

Le proprietà a carattere condominiale avranno un'unica presa.

Art.13

L'acqua viene fornita all'utente al rubinetto di presa, collocato in apposito pozzetto ispezionabile delle dimensioni prescritte dal contratto di concessione.

Il Comune indicherà, a suo insindacabile giudizio, il luogo per la costruzione della presa e della diramazione esterna e fornirà all'utente tutte le prescrizioni a cui dovrà attenersi nell'esecuzione dei lavori e prescriverà il tipo e la qualità dei materiali da impiegarsi.

Tutti, indistintamente, i lavori da eseguirsi e la fornitura dei materiali da impiegarsi per la costruzione delle opere di presa e delle diramazioni sono a completo carico dell'utente, che dovrà pure impegnarsi ad eseguirli nel tempo, che stabilirà il Comune, e sotto il diretto controllo dell'Ufficio Tecnico comunale o suo incaricato.

Fa eccezione l'attacco materiale alla tubazione comunale e la posa e fornitura del contatore, che saranno eseguiti dal Comune, tramite suo incaricato.

Art.14

Nei tratti in cui, per l'esecuzione delle opere di presa o per la posa delle diramazioni, l'utente dovesse attraversare sedi stradali o, comunque, suolo di proprietà comunale, lo stesso sarà tenuto a depositare, presso le casse comunali, una cauzione pari a £.5.000= per ogni metro lineare di percorso, interessante dette proprietà. Detta somma sarà rimborsata a lavoro ultimato, se eseguito a secondo le prescrizioni comunali ed a perfetto ripristino avvenuto; in caso contrario la cauzione sarà incamerata, senz'altra formalità, dal Comune, che ha la possibilità di aggiornare le tariffe.

Art.15

All'utente è fatto obbligo, a suo completo onere, di provvedere alla manutenzione di tutte le opere inerenti alla derivazione a partire dalla presa.

Le dette diramazioni dovranno essere disposte in modo da evitare ogni pericolo di danni alle opere del Comune e disturbi al servizio degli altri utenti ed in modo che si possa evitare i danni del gelo nella stagione invernale.

Art.16

Il Comune obbligherà l'utente alla posa in opera, all'inizio della presa, di un rubinetto d'arresto che, per nessuna ragione, dovrà essere manovrato dal concessionario; in prossimità del contatore, l'utente dovrà porre in opera un altro rubinetto d'arresto, di cui avrà la libera disponibilità di manovra.

Art.17

Nel caso in cui si rendesse necessario, per qualsiasi motivo, spostare la sede delle tubazioni comunali, l'utente dovrà, a suo completo onere, provvedere alle necessarie modifiche delle sue opere di presa e derivazione.

Art.18

È assolutamente vietato collegare direttamente le diramazioni con apparecchi, tubazioni o recipienti contenenti vapore, acqua calda o non potabile, o mescolata a sostanze estranee od anche solo di altra provenienza, oppure collegarle con apparecchi di cacciata per le latrine, senza interposizione di vaschetta con valvola galleggiante.

Art.19

Il Comune, direttamente o tramite suo incaricato, ha il diritto di verificare in ogni momento lo stato delle condutture della diramazione e di prescrivere le eventuali opere di riparazione.

L'utente è inoltre responsabile di ogni danno, che potesse derivare alla tubazione comunale od a terzi da suo colpevole comportamento o dall'inadempienza delle prescrizioni, contenute nel presente regolamento od indicate dal Comune in sede d'esecuzione d'opera.

Art.20

Dopo il contatore, l'utente potrà far eseguire la diramazione come meglio crederà nel suo interesse.

Art.21

In caso di forniture d'acqua in zone lontane dalla rete di condutture comunali esistenti, il Comune può, ove lo ritenga opportuno per una previsione di sviluppo edilizio e di servizio antincendio, fare eseguire le opere a sue spese per una portata d'acqua superiore alla richiesta, incamerando dagli utenti, che via via dovessero allacciarsi, una somma pari alla spesa che ogni utente dovrebbe fare per allacciare la propria costruzione alla rete esistente. Sarà cura dell'Ufficio Tecnico comunale di segnare su apposita mappa tale condotta, venuta automaticamente ad essere comunale, e considerarla per gli allacciamenti futuri come "fuori rete".

Art.22

Al contatore sarà apposto un suggello di piombo e l'utente sarà responsabile della sua integrale conservazione.

Art.23

Le letture al contatore saranno fatte da un incaricato del Comune ogni anno, durante l'ultimo quadrimestre dell'anno.

Il rifiuto o la dimostrata impossibilità di fare eseguire le letture dà diritto al Comune di sospendere l'erogazione dell'acqua.

Art.24

In base alle letture effettuate, il Comune procede, entro il 31 dicembre, al computo del consumo avvenuto nell'anno per l'accertamento dell'eccedenza di consumo, verificatasi sul minimo di abbonamento.

Art.25

Qualora il contatore cessasse di indicare la quantità di acqua erogata, sarà valutato il consumo per il periodo di mancato funzionamento, in base alla media delle due ultime precedenti letture.

Art.26

L'utente ha sempre il diritto di richiedere la verifica del contatore. Tale verifica avverrà dopo il versamento anticipato di una cauzione di £.10.000=, che verrà restituita solo nel caso in cui il reclamo risulterà fondato; sarà ammessa una tolleranza del 5% sulle indicazioni del contatore.

CAPO IV° PAGAMENTI

Art.27

Il Comune terrà uno schedario, contenente la partita dei consumi annuali di ogni utente.

Art.28

Gli utenti dovranno pagare annualmente, presso la Tesoreria comunale o mediante versamento in c/c postale, entro il 31 luglio, il prezzo del minimo previsto al successivo art.40 e l'eccedenza di consumo dell'anno precedente..

Art.29

Trascorso il termine, di cui all'articolo precedente, gli utenti dovranno pagare, oltre alle somme dovute, l'indennità di mora prevista dalla legislazione vigente.

Art.30

Trascorsi inutilmente 30 giorni dal termine fissato all'articolo 28, il Comune avrà il diritto di sospendere l'erogazione dell'acqua all'utente moroso, senza che tale sospensione venga a menomare il diritto alle somme dovute fino al compimento del contratto di concessione; somme che potranno essere recuperate mediante riscossione coattiva, secondo le modalità vigenti.

CAPO V° DOVERI - RESPONSABILITÀ - CONTRAVVENZIONI

Art.31

È rigorosamente vietato ad ogni estraneo manomettere gli idranti, le saracinesche, le fontanelle o qualsiasi parte dell'impianto comunale, compresi i chiusini in ghisa. Il contravventore sarà punito con l'ammenda da £.10.000= £.100.000=, oltre alla rifusione delle spese di riparazione. Della contravvenzione commessa dai minori, rispondono i rispettivi genitori.

Art.32

È proibito agli utenti lasciare innestare alla propria diramazione una presa o diramazione a favore di terzi.

L'utente dovrà provvedere immediatamente ed a sue spese ad eliminare le irregolarità o le inadempienze riscontrate dagli incaricati del Comune.

Art.33

È vietato agli utenti usare chiavi di manovra delle prese o di qualsiasi altra opera ed impianto inerente l'acquedotto comunale ed anche di tenerle in deposito senza autorizzazione scritta del Comune, che potrà essere data, a suo insindacabile giudizio, solo in casi eccezionali.

Art.34

Le chiavi delle bocche antincendio, ove non disposto diversamente, saranno date in consegna al Corpo dei Volontari comunali dei VV.FF., che trasmetterà al Comune l'elenco nominativo delle persone che le terranno direttamente in custodia in ogni singola zona o frazione del Comune presso la loro abitazione; detto elenco nominativo sarà pubblicato ogni anno, e per ogni variazione, all'Albo Pretorio del Comune e sarà tenuto sempre a disposizione di ogni singola persona, che lo voglia consultare presso gli Uffici comunali.

Art.35

Salvo i casi di falsità o di frode, per i quali si procederà penalmente, saranno soggette all'ammenda da £.10.000= a £.100.000= le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento; le contravvenzioni a carico dei privati saranno constatate e verbalizzate dagli incaricati del Comune ed il verbale avrà corso come ogni altra contravvenzione di Polizia urbana.

Art.36

L'utente è responsabile dell'integrità del suggello del contatore; la rottura di esso e qualsiasi alterazione agli apparecchi di misura ed alle condutture dà diritto al Comune di sospendere l'erogazione dell'acqua, salvo l'esercizio dell'azione civile e penale, qualora la rottura risultasse volontaria, e il risarcimento delle spese di messa in pristino e di restauri necessari.

CAPO VI° DISPOSIZIONI GENERALI

Art.37

Tutte le spese riguardanti le tasse, bolli, ecc. relativi ad abbonamenti, trapassi, cessazioni o variazioni di qualunque natura, così quelle di quietanza nei pagamenti, saranno a carico degli utenti interessati.

Art.38

Il Comune si riserva la facoltà di modificare in tutto o in parte le norme del presente regolamento: tali modifiche, debitamente approvate dalle competenti Autorità, s'intendono

obbligatorie anche per gli utenti in corso, salvo dichiarazione per iscritto al Comune di voler rescindere il contratto entro due mesi dalla pubblicazione delle variazioni all'Albo Pretorio comunale.

Art.39

Per i lavori di costruzione di nuovi edifici il Comune potrà, ove le disponibilità dell'acquedotto lo permettono, concedere allacciamento provvisorio. A tal uopo i proprietari interessati dovranno produrre regolare domanda di concessione, allegando una planimetria mappale dalla quale risulti l'ubicazione dell'immobile e dell'acquedotto, come previsto dal precedente articolo 7.

CAPO VII° TARIFFE

Art.40

Il consumo minimo contrattuale annuo è stabilito in mc.250, di cui:

- mc.100 assoggettati a tariffa agevolata;
- mc.150 assoggettati a tariffa base.

Per i consumi oltre il minimo contrattuale sono stabilite le seguenti fasce:

- I^) da 251 a 350 mc.;
- II^) da 351 a 450 mc.;
- III^) oltre 450 mc.

I condomini e le case provviste di più alloggi verranno assoggettati al pagamento annuo di tanti canoni fissi, previsti al primo comma del presente articolo, quanti sono gli alloggi.

Il minimo contrattuale sarà dovuto in ogni caso, anche se il volume di acqua, effettivamente consumato, non raggiunge il limite di 250 mc. annui.

Art.41

Per l'acqua consumata da Scuole, Asili, Ospedali, Ricoveri, Opere pie ed altri enti di assistenza e beneficenza, legalmente riconosciuti, il minimo consumo annuale è fissato in mc.300 ed il canone fisso per ogni anno in £.3.000= e per ogni mc. oltre i 300 annuali £.30=.

Art.42

Per l'acqua consumata a seguito di allacciamenti richiesti per l'esecuzione di lavori di nuovi edifici e fino alla data di rilascio del permesso di abitabilità dell'edificio stesso, il prezzo viene fissato in £.30= al mc.

Art.43

Agli allevatori di bestiame verrà bonificato, al momento della lettura del contatore, un quantitativo pari a metri cubi 10 per ogni capo di bestiame, che normalmente hanno nella stalla.

Art.44

Le concessioni speciali, di cui agli articoli 41 e 43, vengono rilasciate solo dietro domanda degli interessati e su parere insindacabile della Giunta comunale.

Art.45

Per gli allacciamenti il richiedente dovrà corrispondere anticipatamente la seguente somma:

- £.20.000= per ogni alloggio di consistenza fino a 5 vani o frazione;
- £.40.000= per ogni alloggio di consistenza superiore.

Per le costruzioni condominiali verrà posto un solo contatore, e richiesti tanti diritti di allacciamento quanti sono gli alloggi, tenendo conto della loro consistenza.

Art.46

Per controlli di fughe, riparazioni alle tubazioni od apparecchi, imputabili al concessionario, si fattureranno i prezzi effettivi di costo dei materiali e quelli della manodopera, secondo le quotazioni correnti di mercato.

CAPO VIII°
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.47

Le disposizioni del presente regolamento formano parte integrante del contratto di concessione per la fornitura di acqua.

Art.48

S'intendono disdetti da parte del Comune, con decorrenza 01/01/1974, tutti i contratti di fornitura dell'acqua potabile non in regola con il presente regolamento.

L'utente, entro tale data, dovrà provvedere alla stipulazione con il Comune di nuovo atto di convenzione.

In caso contrario, il Comune avrà il diritto di sospendere l'erogazione dell'acqua potabile.